

Si informa che, dopo il parto, i genitori sono obbligati a denunciare la nascita del proprio figlio (Legge 127 del 15/05/1997).

Per dichiarare la nascita è indispensabile esibire:

- un documento di identità in corso di validità dei genitori
- l'attestato di nascita rilasciato in sala parto.

Se i genitori del bambino/a sono coniugati, la dichiarazione può essere resa da uno solo dei due genitori. Se, invece, i genitori non sono coniugati, va resa da entrambi.

La dichiarazione di nascita può essere resa in uno dei seguenti modi:

- **IRCCS Burlo Garofolo Centro Nascita:** nei giorni feriali da lunedì al venerdì dalle 12:30 alle 14:15 in IV piano, Scala C, Segreteria, entro e non oltre 3 giorni dalla nascita (intendendo come primo giorno, il giorno successivo a quello del parto) SU APPUNTAMENTO.
- **Comune di Nascita del bambino (Trieste):**
 - ✓ se residente a Trieste: entro 10 giorni, su appuntamento, telefonando allo 040 6754259 da lunedì al venerdì dalle 09:30 alle 11:00 o tramite e-mail all'account di posta elettronica nascite@comune.trieste.it;
 - ✓ se NON residente a Trieste: entro 10 giorni presso il Comune di residenza;
- **Comune di residenza dei genitori:** entro 10 giorni. Se i genitori hanno residenze diverse, la legge prevede che il bambino/a prenda la residenza della madre, a prescindere dal Comune di registrazione dell'atto.

Si ricorda quanto stabilito dalla L. 40/2004 e s.m.i. - Art. 9 (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre):

1. *Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.*

2. *La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*

Attribuzione dei nomi:

In ordine alle modifiche previste dalla Legge n. 219/2012, art. 5, comma 2, che sostituisce l'art. 35 del DPR n. 396/2000, in continuità con le regole consolidate in materia:

- il nome imposto al bambino/a deve corrispondere al sesso;
- può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre;
- nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi.

PER I SOLI CITTADINI CON CITTADINANZA ITALIANA:

Disposizioni sull'attribuzione del cognome

Ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 131/2022, i genitori, in sede di dichiarazione di nascita, possono scegliere, di comune accordo, il cognome del figlio/a che deve comporsi in base al cognome dei genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che i genitori attribuiscano, sempre di comune accordo, soltanto il cognome di uno dei due.

In mancanza di tale accordo, devono essere attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, nell'ordine dagli stessi deciso.